



Al Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro della Giustizia

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO l'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo di solidarietà, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo in favore di proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale;

VISTO il comma 676 del citato articolo 1, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, le relative modalità di attuazione, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato;

ATTESO che le risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 675, sono state stanziare sul capitolo 2941 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno;

D E C R E T A:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 676, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà istituito dal comma 675 del medesimo articolo 1, in favore dei proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale (di seguito Fondo) non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'art. 1 i proprietari di unità immobiliari a destinazione residenziale inutilizzabili in quanto illegittimamente occupate, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli 614, comma 2 e 633 del codice penale, il cui indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE) non ecceda la somma di euro cinquantamila.





Al Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro della Giustizia
e
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2. Non possono accedere alle risorse del fondo i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché i soggetti che abbiano riportato, nei 10 anni antecedenti alla presentazione dell'istanza, condanna in via definitiva per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648 ter del codice penale, all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati.

Articolo 3
Accesso al fondo

1. L'erogazione del contributo avviene previa presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. L'istanza, a pena di decadenza, deve essere presentata alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia ove è ubicato l'immobile entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della prefettura competente. Ai fini dell'ammissione al contributo la titolarità del diritto di proprietà, nonché il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, devono risultare alla data di pubblicazione del presente decreto.
3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia della denuncia rilasciata dall'autorità giudiziaria riguardante i reati di cui agli articoli 614, comma 2, e 633 del codice penale, nonché relativa certificazione acquisita ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;
 - b) autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - la proprietà, la destinazione residenziale, la rendita catastale e lo stato di perdurante inutilizzabilità dell'immobile occupato, oggetto della denuncia di cui alla lettera a);
 - l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto;





Al Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro della Giustizia

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- l'assenza di altri benefici percepiti per la stessa finalità, ai sensi dell'art. 4, comma 3;

c) certificazione ISEE vigente;

d) copia del documento d'identità e del codice fiscale ovvero della tessera sanitaria;

e) dichiarazione recante le coordinate del conto corrente bancario o postale.

4. La prefettura – U.T.G. che riceve l'istanza di cui al comma 1 provvede all'istruttoria ed effettua le verifiche a campione previste ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le prefetture - U.T.G. trasmettono le istanze ammissibili di cui al comma 4, corredate dalla prescritta documentazione, alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno (di seguito Direzione Centrale).

Articolo 4

Riparto delle risorse

1. Le istanze di cui all'articolo 3, comma 5, sono soddisfatte entro i limiti di capienza del fondo in proporzione alla rendita catastale e all'estensione temporale dell'occupazione abusiva dell'unità immobiliare oggetto della denuncia.

2. In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun soggetto non può superare l'importo di diecimila euro.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure finanziarie e provvidenze erogate da enti pubblici per la medesima finalità.

4. Ai fini della quantificazione del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari, la Direzione Centrale, entro sessanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui al comma 1, definisce il piano di riparto delle risorse finanziarie, che è disposto con decreto del Direttore Centrale per le risorse finanziarie e strumentali e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno entro i cinque giorni successivi.

5. All'erogazione del contributo in favore dei soggetti aventi diritto, a valere sull'apposito accreditamento disposto dal Ministero dell'interno, provvedono le prefetture territorialmente competenti, decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di riparto di cui al comma 4.





Al Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro della Giustizia

e

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

6. Fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, l'assenza dei requisiti per l'accesso al fondo, anche derivante da dichiarazioni false o mendaci comporta la revoca del beneficio erogato.

Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sui siti istituzionali dei ministeri firmatari.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

Roma,

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Lamorgese

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Cartabia

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Franco

